

Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04), e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse quelle di incidente rilevante e di potenziale incidente rilevante di cui al comma 35.1.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si fa riferimento:
- a) al capitolo 11 "Qualità del servizio di trasmissione" del Codice di rete;
 - b) al Documento A.54 allegato al Codice di rete "Classificazione e registrazione delle disalimentazioni e delle interruzioni transitorie degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN" (di seguito: Allegato A.54), come verificato positivamente dall'Autorità;
 - c) al Documento A.66 allegato al Codice di rete "Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici" (di seguito: Allegato A.66), come verificato positivamente dall'Autorità.
- 1.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- a) Allegato A.20 al Codice di rete è il Documento A.20 allegato al Codice di rete "Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (nuovo PESSE)", come verificato positivamente dall'Autorità;
 - b) conto "Qualità dei servizi elettrici" è il conto medesimo istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 - c) disalimentazione programmata è una delle disalimentazioni di cui alle lettere i) o j) del comma 3.7 del presente provvedimento;
 - d) energia fornita dall'impresa distributtrice per i servizi di mitigazione (ESM) a seguito di una disalimentazione è la quantità di energia calcolata come previsto dall'Allegato A.66 al Codice di rete;
 - e) energia non fornita (energia non fornita netta) è l'energia non fornita per le disalimentazioni, definita nell'Allegato A.54 al Codice di rete in ottemperanza al comma 32.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04;
 - f) energia non fornita lorda è l'energia non fornita a seguito di una disalimentazione, calcolata senza tenere conto di eventuali controalimentazioni dalle reti di distribuzione;
 - g) energia non ritirata è l'energia non ritirata dalle unità di produzione per interruzione del punto di immissione, definita nell'Allegato A.54 al Codice di rete in ottemperanza al comma 32.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04;

- h) evento interruttivo è il raggruppamento delle disalimentazioni di uno o più impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT aggregato con le regole di cui al paragrafo 11.9.1 del Codice di rete e di cui al capitolo 4 dell'Allegato A.54 al Codice di rete;
- i) Fondo per eventi eccezionali è il fondo medesimo istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- j) Parte I del TIQE è la Parte I del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015;
- k) rete di trasmissione nazionale (RTN) è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999, integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo e modificata per effetto dei successivi decreti ministeriali di rideterminazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
- l) RTN 2008 è la rete di trasmissione nazionale, esclusa la rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. e successivamente acquisita con contratto di compravendita da Terna;
- m) RTN TELAT è la rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. e successivamente acquisita con contratto di compravendita da Terna e conferita alla società controllata Terna Linee Alta Tensione Srl;
- n) Terna è la società Terna S.p.A. a cui sono attribuite, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- o) utente della rete di trasmissione (di seguito indicato come utente AT, indipendentemente dall'effettivo livello di tensione di connessione alla RTN) è il soggetto titolare di una delle tipologie di impianti o di reti di cui alle lettere a) o b) o c) o d) o e) del comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04;
- p) energia non fornita a utenti MT o BT è l'energia non fornita a utenti MT o BT in prelievo disalimentati a seguito della disalimentazione di siti utente AT di imprese distributrici;
- q) energia non ritirata da utenti MT o BT è l'energia non ritirata dalle unità di produzione MT o BT disalimentate a seguito della disalimentazione di siti utente AT di imprese distributrici.

Articolo 2

Finalità del provvedimento

- 2.1 Il presente provvedimento ha la finalità di promuovere il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione attraverso adeguati interventi operativi e investimenti da parte dell'impresa di trasmissione e, per quanto funzionale al servizio di trasmissione, da parte delle imprese distributrici. L'Autorità vigila sul fatto che tale miglioramento non sia ottenuto con aggravio delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento. Il presente provvedimento è così strutturato:

- a) il Titolo 2 del presente provvedimento definisce il quadro di premi e penalità applicabili nel periodo di regolazione 2012-2015 a Terna per il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione;
- b) il Titolo 3 del presente provvedimento definisce i casi e le modalità di remunerazione economica dei servizi resi da parte delle imprese distributrici, nonché i meccanismi che promuovono la tempestiva esecuzione da parte delle imprese distributrici degli ordini di manovra di elementi di rete ricevuti dall'impresa di trasmissione;
- c) il Titolo 4 del presente provvedimento definisce le modalità di applicazione e gli obblighi per Terna in relazione al Titolo 5 della Parte I del TIQE recante le disposizioni per la regolazione individuale per utenti MT e al Titolo 7 della Parte I del TIQE recante le disposizioni per interruzioni prolungate o estese;
- d) il Titolo 5 del presente provvedimento definisce il quadro di regolazione individuale a tutela dei singoli utenti della rete di trasmissione in relazione alla continuità del servizio e alla qualità della tensione;
- e) il Titolo 6 del presente provvedimento definisce il quadro di regolazione della disponibilità e della indisponibilità degli elementi della RTN.

TITOLO 2 – REGOLAZIONE PREMI PENALITÀ DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE

Articolo 3

Energia non fornita di riferimento

- 3.1 Ai fini del presente provvedimento, l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* (ENSR) è pari all'ammontare annuo di energia non fornita, per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la rete rilevante, con le sole esclusioni e limitazioni di cui al presente articolo.
- 3.2 Per il periodo di regolazione 2012-2015 l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* è valutato facendo riferimento ai seguenti sotto-indicatori:
 - a) ENSR-TERNA;
 - b) ENSR-TELAT;
 - c) ENSR-ALTRI.
- 3.3 Nel caso di incidenti rilevanti, all'energia non fornita valutata in applicazione dell'Allegato A.54 al Codice di rete, al netto delle esclusioni di cui al comma 3.7 del presente provvedimento, si applica convenzionalmente la funzione di limitazione di cui alla Tabella 1; il risultato di tale limitazione convenzionale concorre all'indicatore *Energia non fornita di riferimento* di cui al comma precedente.
- 3.4 Per il periodo di regolazione 2012-2015 il sotto-indicatore ENSR-TERNA è pari alla somma di:

- a) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di intervento di sistemi di difesa a fronte di perturbazioni nazionali;
 - b) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di intervento di sistemi di difesa a fronte di perturbazioni originate su reti estere nei casi in cui l'intervento di tali sistemi di difesa non abbia interessato prioritariamente le risorse interrompibili istantaneamente e le risorse di emergenza;
 - c) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni aventi origine nella RTN 2008, inclusi i danneggiamenti, al netto degli eventi meteorologici eccezionali;
 - d) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni aventi origine nella RTN 2008 dovute a eventi meteorologici eccezionali;
 - e) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni originate nei siti utente direttamente connessi alla RTN 2008.
- 3.5 Per il periodo di regolazione 2012-2015 il sotto-indicatore ENSR-TELAT è pari alla somma di:
- a) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni aventi origine nella RTN TELAT, inclusi i danneggiamenti, al netto degli eventi meteorologici eccezionali;
 - b) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni aventi origine nella RTN TELAT dovute a eventi meteorologici eccezionali;
 - c) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni originate nei siti utente direttamente connessi alla RTN TELAT.
- 3.6 Per il periodo di regolazione 2012-2015 il sotto-indicatore ENSR-ALTRI è pari alla somma di:
- a) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni aventi origine nella rete rilevante non RTN, inclusi i danneggiamenti, al netto degli eventi meteorologici eccezionali;
 - b) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni aventi origine nella rete rilevante non RTN dovute a eventi meteorologici eccezionali;
 - c) Energia non fornita di riferimento per tutti gli utenti AT a seguito di disalimentazioni originate nei siti utente indirettamente connessi alla RTN.
- 3.7 Sono escluse dal computo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* le seguenti tipologie di disalimentazioni:
- a) disalimentazioni dovute all'intervento di sistemi di difesa a fronte di perturbazioni di frequenza con origine sulla rete interconnessa europea, nel caso in cui l'intervento di tali sistemi di difesa abbia interessato prioritariamente le risorse interrompibili istantaneamente e le risorse di emergenza;

- b) disalimentazioni per applicazione del piano di emergenza PESSE, a fronte di condizioni di inadeguatezza del parco di generazione, solo se è stato fornito preavviso di allerta all'utenza con le tempistiche previste dall'Allegato A.20 al Codice di rete;
 - c) disalimentazioni gestite in applicazione intenzionale, anche con dispositivi automatici, del servizio di interrompibilità o del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, per la sola quota parte di energia corrispondente alla potenza resa disponibile dagli utenti per tali servizi;
 - d) quota parte di energia non fornita di riferimento relativa a disalimentazioni il cui ripristino sia stato sospeso o posticipato per motivi di sicurezza per il solo tempo di sospensione o posticipazione;
 - e) disalimentazioni dovute a catastrofi naturali di ingenti proporzioni (ad esempio terremoti o alluvioni);
 - f) disalimentazioni dovute a ordini impartiti da autorità pubbliche per ragioni di emergenza (ad esempio apertura di linee per permettere operazioni di spegnimento di incendi);
 - g) disalimentazioni per attentati terroristici, attacchi intenzionali, sabotaggi e furti;
 - h) disalimentazioni di un sito utente AT con origine nel medesimo sito utente AT e disalimentazioni di un sito utente AT che sia topologicamente connesso in antenna ad altro sito utente AT origine della disalimentazione;
 - i) disalimentazioni programmate nell'ambito e nei tempi previsti dal paragrafo 3.7 del Codice di rete in materia di programmazione delle indisponibilità e comunicate agli utenti AT interessati nelle medesime tempistiche;
 - j) disalimentazioni programmate per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate agli utenti AT interessati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
- 3.8 Sono incluse nel computo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* le disalimentazioni causate da interventi degli equilibratori automatici di carico o di teledistacchi o di altri sistemi di difesa le cui specifiche siano definite da Terna, anche se installati sul lato MT di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT sia direttamente connessi che indirettamente connessi alla RTN.
- 3.9 Sono incluse nel computo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* le disalimentazioni causate da interventi manuali di distacco di carico di utenti sia direttamente connessi che indirettamente connessi alla RTN, anche se attuati tramite organi di manovra sul lato AT o nelle reti MT dell'utente AT coinvolto, per condizioni di funzionamento di emergenza del sistema elettrico, quali quelli:
- a) in applicazione di Banco Manovra Emergenza;
 - b) in applicazione di PESSE senza il preavviso di cui alla lettera b) del comma 3.7;
 - c) in condizioni di asimmetria di tensione conseguente alla perdita di una fase sulla RTN.

- 3.10 I livelli effettivi dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* e dei sotto-indicatori ENSR-TERNA, ENSR-TELAT, ENSR-ALTRI per ciascun anno del periodo di regolazione 2012-2015 sono ottenuti come arrotondamento all'unità dei rispettivi valori riferiti all'anno in oggetto.
- 3.11 In relazione a quanto disposto al comma 3.7, lettera a), in via transitoria sino al 31 dicembre 2013, sono escluse in tutti i casi le disalimentazioni dovute all'intervento di sistemi di difesa a fronte di perturbazioni di frequenza con origine sulla rete interconnessa europea.

Articolo 4

Comunicazione dei dati di qualità del servizio di trasmissione

- 4.1 Entro il 30 giugno 2012 Terna comunica all'Autorità i dati storici, ricostruiti in coerenza con le definizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui all'articolo precedente, dei valori annui dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* per il periodo 2008-2011, con evidenza delle disalimentazioni a cui si applica la funzione di limitazione di cui al comma 3.3, nonché delle disalimentazioni escluse ai sensi del comma 3.7 e con evidenza disaggregata delle disalimentazioni concorrenti ai sotto-indicatori ENSR-TERNA, ENSR-TELAT, ENSR-ALTRI.
- 4.2 Entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013 Terna comunica all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione previsti dal Codice di rete e dal presente provvedimento. I dati comunicati all'Autorità da Terna possono essere soggetti a pubblicazione da parte dell'Autorità.
- 4.3 Gli Uffici dell'Autorità definiscono le modalità operative per la comunicazione dei dati di qualità del servizio di trasmissione ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 5

Comunicazione di ulteriori dati di qualità del servizio di trasmissione

- 5.1 Entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013, Terna comunica all'Autorità i seguenti dati di qualità del servizio di trasmissione:
- a) valore dell'indicatore *Energia non fornita* a utenti MT o BT (ENS-U) lorda e netta registrato nell'anno precedente a seguito di disalimentazioni di siti utenti AT di imprese distributrici, con evidenza dei record delle singole disalimentazioni;
 - b) valore dell'indicatore *Energia non ritirata* da utenti MT o BT (ENR-U) lorda e netta registrato nell'anno precedente a seguito di disalimentazioni di siti utenti AT di imprese distributrici, con evidenza dei record delle singole disalimentazioni.

Articolo 6

Livelli di partenza e livelli obiettivo

- 6.1 I livelli di partenza dei sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* di cui al comma 3.2 sono pari al valore della media aritmetica dei livelli effettivi di tali sotto-indicatori in ciascun anno del periodo 2008-2011.
- 6.2 Il livello obiettivo dei sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT dell'*Energia non fornita di riferimento* di cui al comma 3.2 è pari:
- per l'anno 2012 al livello di partenza dello stesso sotto-indicatore ridotto del 2%;
 - per ciascun anno del periodo 2013-2015 al livello obiettivo dello stesso sotto-indicatore per l'anno precedente ridotto del 2%.
- 6.3 I livelli di partenza e i livelli obiettivo sono determinati dall'Autorità entro il 31 dicembre 2012, con arrotondamento all'unità.

Articolo 7

Premi e penalità per la qualità del servizio di trasmissione

- 7.1 Terna assicura, per ciascun anno del periodo 2012-2015, il raggiungimento dei livelli obiettivo degli indicatori di ciascuno dei sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT dell'*Energia non fornita di riferimento*.
- 7.2 Per ciascun anno del periodo 2012-2015 Terna ha diritto a un premio, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici", nel caso di livelli effettivi dei sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT (sotto-indicatore *i*) dell'*Energia non fornita di riferimento* di cui al comma 3.2 migliori dei livelli obiettivo, fatte salve le previsioni dei due successivi articoli. Il premio è pari, per ogni anno, a $(LO_{ENSRI} - LE_{ENSRI}) \times C_{ENSRI}$, dove LO_{ENSRI} è il livello obiettivo del sotto-indicatore *i* per l'anno in oggetto, LE_{ENSRI} è il livello effettivo del sotto-indicatore *i* per l'anno in oggetto e C_{ENSRI} è un parametro che assume i valori riportati nella Tabella 2.
- 7.3 Per ciascun anno del periodo 2012-2015 Terna ha l'obbligo di versare una penalità nel conto "Qualità dei servizi elettrici" nel caso di livelli effettivi dei sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT (sotto-indicatore *i*) dell'*Energia non fornita di riferimento* di cui al comma 3.2 peggiori dei livelli obiettivo, fatte salve le previsioni dei due successivi articoli. La penalità è pari, per ogni anno, a $(LE_{ENSRI} - LO_{ENSRI}) \times P_{ENSRI}$, dove P_{ENSRI} è un parametro che assume i valori riportati nella Tabella 2.
- 7.4 L'Autorità determina i premi e le penalità di cui al presente articolo con riferimento ai livelli effettivi annuali di ciascun anno del periodo 2012-2015 entro il 30 novembre dell'anno successivo.

Articolo 8

Controlli sui dati di qualità forniti da Terna

- 8.1 Gli Uffici dell’Autorità effettuano controlli a campione sui dati comunicati da Terna ai sensi del presente provvedimento.
- 8.2 Nel caso in cui in esito ai controlli effettuati dall’Autorità risulti che i dati comunicati da Terna non siano conformi alla normativa applicabile, i premi possono essere ridotti.
- 8.3 E’ fatta salva la facoltà dell’Autorità di avviare un procedimento nei confronti di Terna per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per mancato adempimento degli obblighi di servizio previsti dal presente provvedimento.
- 8.4 Con successivo provvedimento l’Autorità può disciplinare modalità di controllo dei dati comunicati da Terna, aggiuntive rispetto ai controlli di cui al comma 8.1.

Articolo 9

Meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio

- 9.1 Qualora, in un anno del periodo di regolazione 2012-2015, la differenza tra il livello effettivo annuale dei sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT dell’*Energia non fornita di riferimento* di cui al comma 3.2 e il livello obiettivo di tale sotto-indicatore per tale anno rientri in una fascia di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al livello obiettivo, tale differenza si considera pari a zero e non determina effetti di premio o di penalità.
- 9.2 L’ammontare totale dei premi di cui all’articolo 7 non può eccedere, per ciascun anno del periodo di regolazione 2012-2015, l’ammontare di 30 (trenta) milioni di Euro.
- 9.3 L’ammontare totale delle penalità di cui all’articolo 7 non può eccedere, per ciascun anno del periodo di regolazione 2012-2015, l’ammontare di 12 (dodici) milioni di Euro.

TITOLO 3 – SERVIZI RESI DALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI

Articolo 10

Valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità

- 10.1 A seguito di disalimentazioni che non costituiscono incidenti rilevanti e che interessano impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN, si definisce “mitigazione” il servizio reso da una impresa distributtrice per la continuità per effetto di controalimentazioni da reti MT e per effetto dell’inserzione di gruppi di generazione mobili.

- 10.2 Sono escluse dalla applicazione del comma 10.1 le disalimentazioni attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne o a causa di insufficienza di risorse di cui al comma 30.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, e le disalimentazioni programmate di cui alle lettere i) e j) del comma 3.7.
- 10.3 A seguito di ciascuna disalimentazione di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN 2008, i servizi di mitigazione sono valorizzati ad un valore unitario indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, differenziato per le prime quattro ore successive all'istante di inizio ai fini della valorizzazione del servizio di mitigazione e per le ore successive alle prime quattro.
- 10.4 A seguito di ciascuna disalimentazione di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN TELAT, i servizi di mitigazione sono valorizzati ad un valore unitario indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, differenziato per le prime quattro ore successive all'istante di inizio ai fini della valorizzazione del servizio di mitigazione e per le ore successive alle prime quattro.
- 10.5 A seguito di ciascuna disalimentazione che interessi un impianto di trasformazione AAT/MT o AT/MT con tipologia di connessione M) in assetto magliato, come definita al capitolo 5.5 dell'Allegato A.54 al Codice di rete, le valorizzazioni dei servizi di mitigazione decorrono dal 31° minuto successivo all'istante in cui il 45% degli utenti MT e BT alimentati da tale impianto precedentemente alla disalimentazione siano stati definitivamente rialimentati da parte delle imprese distributrici che rendono servizi di mitigazione.
- 10.6 A seguito di ciascuna disalimentazione che interessi un impianto di trasformazione AAT/MT o AT/MT con tipologia di connessione "T" in derivazione rigida a T oppure "R" in assetto radiale o in antenna da Stazione RTN, come definite al capitolo 5.5 dell'Allegato A.54 al Codice di rete, le valorizzazioni dei servizi di mitigazione decorrono dal 31° minuto successivo all'istante in cui il 90% degli utenti MT e BT alimentati da tale impianto precedentemente alla disalimentazione siano stati definitivamente rialimentati da parte delle imprese distributrici che rendono servizi di mitigazione.

Articolo 11

Meccanismi di contenimento del rischio e regolazione delle partite economiche

- 11.1 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione sono soggetti a un tetto massimo per singolo evento interruttivo definito dalla Tabella 4 allegata al presente provvedimento.
- 11.2 Terna applica automaticamente il meccanismo di tetto di cui al comma precedente durante il calcolo delle partite economiche di cui al comma 11.5 effettuando, nel caso di servizi di mitigazione resi da più di una impresa distributtrice a fronte dello stesso evento interruttivo, una ripartizione pro-quota del tetto di evento interruttivo in funzione dell'energia mitigata da ciascuna impresa.

- 11.3 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione sono soggetti al meccanismo di decurtazione di cui all'articolo 12. Terna applica automaticamente tale meccanismo durante il calcolo delle partite economiche di cui al comma 11.5.
- 11.4 Gli ammontari versati da Terna sono soggetti ad un tetto composto da una componente fissa e da una variabile. La componente fissa è pari a 3 (tre) milioni di Euro. La componente variabile unitaria è pari a 3 (tre) milioni di Euro per ogni potenziale incidente rilevante classificato con causa della interruzione "altre cause", di cui al comma 30.1, lettera c), alinea iv, dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, fino ad un massimo pari a 15 (quindici) milioni di Euro in corrispondenza di cinque o più potenziali incidenti rilevanti.
- 11.5 La regolazione delle partite economiche relative ai servizi di mitigazione avviene direttamente tra Terna e le imprese distributrici interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i servizi di mitigazione resi.
- 11.6 Terna può presentare richiesta all'Autorità per il reintegro dei versamenti alle imprese distributrici eccedenti il tetto di cui al comma 11.4 tramite il Conto qualità dei servizi elettrici, di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica entro la data di cui al comma 11.5. In tal caso l'Autorità delibera sul reintegro con i provvedimenti di determinazione di premi e penalità di cui al comma 7.4.
- 11.7 Ai fini della determinazione dell'energia dei servizi di mitigazione si applicano le modalità di calcolo previste dall'Allegato A.66 al Codice di rete.

Articolo 12

Decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione a seguito di mancati adempimenti ad ordini di manovra in occasione di disalimentazioni

- 12.1 Nel caso in cui, a seguito di un evento interruttivo, l'impresa distributtrice che abbia ricevuto un ordine di manovra di apertura o di chiusura linee non abbia effettuato con successo tale manovra entro cinque minuti dall'ordine, le valorizzazioni dei servizi di mitigazione conseguenti a tale evento interruttivo sono poste pari a zero.
- 12.2 In caso di episodi di mancato adempimento di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni (inclusi gli incidenti rilevanti), gli ammontari dei servizi di mitigazione sono decurtati:
- a) di un quarto per il primo episodio;
 - b) di due terzi per il secondo episodio;
 - c) del 100% per più di due episodi.
- 12.3 Gli episodi di cui al comma precedente sono segnalati da Terna con rendicontazione annuale all'impresa distributtrice interessata e all'Autorità in occasione della comunicazione dei dati di qualità del servizio di trasmissione di cui al comma 4.2, conformemente alle modalità di monitoraggio definite dalla

deliberazione 30 marzo 2009, ARG/elt 43/09. È fatta salva ogni conseguenza, incluso l'avvio di procedimenti sanzionatori.

- 12.4 Il meccanismo di decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione si applica separatamente per ciascun Centro Operativo dell'impresa distributrice interessata.
- 12.5 Ai fini della determinazione degli episodi di mancato adempimento si applicano le modalità di calcolo dei mancati adempimenti previste dall'Allegato A.66 al Codice di rete.

Articolo 13

Comunicazioni da parte di Terna e delle imprese distributrici

- 13.1 Sono fatte salve le informazioni comunicate dalle imprese distributrici a Terna ai sensi del comma 10ter.1 della deliberazione n. 341/07 riguardanti i propri impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT e le proprie porzioni di rete MT sottese a impianti di trasformazione di proprietà di Terna.
- 13.2 Le imprese distributrici hanno l'obbligo di inviare a Terna, entro il 30 luglio di ogni anno del periodo 2012-2015, congiuntamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2.5.4.1.1 del Codice di rete, eventuali aggiornamenti o integrazioni alle informazioni già comunicate ai sensi del comma 10ter.1 della deliberazione n. 341/07.
- 13.3 Entro il 28 febbraio di ogni anno dal 2012 al 2016, Terna comunica all'Autorità, relativamente all'anno precedente:
- a) valorizzazione economica dei servizi di mitigazione per ogni singolo evento interruttivo;
 - b) motivazioni dei servizi di mitigazione non riconosciuti o parzialmente riconosciuti, per qualsiasi motivo;
 - c) schede di registrazione dei servizi di mitigazione;
 - d) dati del monitoraggio dell'esecuzione degli ordini di manovra di cui alla deliberazione 30 marzo 2009 ARG/elt 43/09, secondo i formati da essa previsti, per tutte le reti di alta tensione;
 - e) registro degli ordini di attuazione dei servizi di mitigazione di cui al punto 9, lettera b), della deliberazione 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI PER TERNA RELATIVE ALLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 14

Regolazione delle interruzioni prolungate o estese

- 14.1 Gli standard di qualità, gli obblighi e i rimborsi automatici di cui al Titolo 7 della Parte I del TIQE si applicano a Terna, per quanto di competenza, come disposto dagli articoli successivi.

Articolo 15

Compartecipazione di Terna ai rimborsi per interruzioni prolungate o estese

- 15.1 Terna è tenuta al pagamento delle quote di rimborsi agli utenti connessi alle reti di distribuzione MT e BT nei casi previsti dal Titolo 7 della Parte I del TIQE, con le modalità e nei limiti e termini previsti dal TIQE medesimo.
- 15.2 Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità di Terna in ordine alla causa dell'interruzione. Per Terna è fatto salvo il diritto di rivalsa o di reintegro nei casi previsti dal presente provvedimento.

Articolo 16

Procedura per l'erogazione di rimborsi nel caso di interruzioni di vasta estensione

- 16.1 Nel caso di interruzioni prolungate, che interessino più di 2 milioni di utenti su base nazionale, aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale, si applica la seguente procedura:
- a) le imprese distributrici procedono a stimare, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, l'entità complessiva dei rimborsi dovuti agli utenti secondo quanto disposto dal Titolo 7 della Parte I del TIQE e ne danno comunicazione a Terna, con indicazione dell'ammontare a carico della stessa, e per conoscenza all'Autorità;
 - b) Terna verifica che la stima delle imprese distributrici non superi il tetto massimo di cui al successivo articolo 18; la verifica è compiuta entro 75 (settantacinque) giorni dall'evento ed è formalizzata con comunicazione di Terna all'Autorità e alle imprese distributrici;
 - c) qualora l'Autorità non si pronunci in senso diverso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di Terna, la misura dei rimborsi agli utenti MT e BT è confermata secondo quanto disposto dal Titolo 7 della Parte I del TIQE;
 - d) entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla pronuncia dell'Autorità, o in mancanza di tale pronuncia dal termine di cui alla precedente lettera c), Terna versa alle imprese distributrici l'ammontare richiesto;
 - e) le imprese distributrici erogano i rimborsi agli utenti MT e BT entro 75 (settantacinque) giorni dal versamento di cui alla precedente lettera d), dandone comunicazione all'Autorità e a Terna.
- 16.2 È fatta salva per Terna la possibilità di rivalsa nei confronti di uno o più utenti della rete di trasmissione nazionale, qualora in esito a eventuali istruttorie sia accertata la responsabilità di tali utenti.

Articolo 17

Versamenti e prelievi sul Fondo per eventi eccezionali da parte di Terna

- 17.1 Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2012, Terna versa al Fondo per eventi eccezionali un contributo pari al prodotto dell'energia non fornita relativa alla parte di disalimentazioni dell'anno precedente con durata compresa tra 2 ore e 8 ore, per un'aliquota pari a 10.000 euro/MWh. Ai fini di tale conteggio:
- a) non sono conteggiate le disalimentazioni attribuite a cause di forza maggiore, a cause esterne o a cause di insufficienza di risorse di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04;
 - b) non sono conteggiate le disalimentazioni programmate;
 - c) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica delle soglie di 2 ore e di 8 ore, è valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.
- 17.2 Il Fondo per eventi eccezionali provvede a finanziare a Terna gli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati agli utenti MT e BT per i seguenti casi:
- a) quota parte di interruzioni prolungate oltre gli standard attribuibili a casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza;
 - b) interruzioni agli utenti MT e BT con origine "sistema elettrico" di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE riconducibili alle tipologie di disalimentazioni di cui al comma 3.7 del presente provvedimento;
 - c) provvedimento dell'Autorità per superamento del tetto massimo di esposizione economica di Terna, di cui al successivo articolo 18.
- 17.3 Per accedere al reintegro dei rimborsi erogati agli utenti per interruzioni prolungate, nei casi previsti dal comma precedente, Terna presenta all'Autorità e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico apposita istanza. L'istanza contiene il motivo specifico del ricorso al Fondo per eventi eccezionali tra quelli indicati al comma precedente ed è corredata dai record delle interruzioni.
- 17.4 Nel caso di ricorso al Fondo per eventi eccezionali per casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza o per quota parte di rimborsi che eccedono il tetto massimo di esposizione economica di cui al successivo articolo 18, Terna deve inoltre indicare nell'istanza tutte le informazioni necessarie a determinare il prelievo dal Fondo per eventi eccezionali.
- 17.5 Trascorsi 30 (trenta) giorni dall'inoltro dell'istanza all'Autorità senza che questa si pronunci, l'istanza si intende approvata e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico può procedere al versamento della somma richiesta a valere sul Fondo per eventi eccezionali. Il termine può essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte degli Uffici dell'Autorità, che hanno facoltà di richiedere informazioni anche per accertare la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni prolungate o estese. Sono fatti salvi eventuali conguagli in seguito a controlli disposti dall'Autorità.

Articolo 18

Tetti di esposizione economica per Terna

- 18.1 Fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 16, qualora Terna, per effetto delle disposizioni del presente Titolo, debba pagare quote di rimborsi automatici con oneri a proprio carico complessivamente superiori a 70 (settanta) milioni di Euro su base annua, Terna può richiedere all’Autorità che l’eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell’Autorità, a valere sul Fondo per eventi eccezionali.
- 18.2 Il contributo annuo di alimentazione al Fondo per eventi eccezionali da parte di Terna di cui al precedente articolo 17 non può in ogni caso essere superiore a 7 (sette) milioni di Euro.

Articolo 19

Compartecipazione di Terna alle penalità per mancato rispetto di livelli specifici di continuità per utenti MT

- 19.1 Terna è tenuta al pagamento delle quote di penalità nei casi previsti dal Titolo 5 della Parte I del TIQE, con le modalità e nei limiti e termini previsti dal TIQE medesimo.
- 19.2 Terna effettua il pagamento di cui al comma precedente entro novanta (90) giorni dal ricevimento delle richieste di rivalsa da parte delle imprese distributrici richiedenti.

TITOLO 5 – REGOLAZIONE INDIVIDUALE PER UTENTI AT

Articolo 20

Comunicazione individuale a ciascun utente AT

- 20.1 Terna mette a disposizione di ciascun utente AT l’elenco delle interruzioni lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto e i relativi record di registrazione delle disalimentazioni, con indicazione della durata, della causa e dell’origine dell’interruzione. Tali informazioni sono messe preliminarmente a disposizione degli utenti AT:
- a) entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 2012, per le interruzioni del primo trimestre dell’anno medesimo;
 - b) entro il 31 luglio di ogni anno a partire dal 2012, per le interruzioni del secondo trimestre dell’anno medesimo;
 - c) entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2012, per le interruzioni del terzo trimestre dell’anno medesimo;
 - d) entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2013, per le interruzioni del quarto trimestre dell’anno precedente.

- 20.2 Terna mette a disposizione di ciascun utente AT i dati di cui al comma precedente in forma definitiva entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 2012, relativamente alle interruzioni occorse nell'anno precedente.

Articolo 21

Registrazione delle interruzioni e della qualità della tensione e contratti per la qualità

- 21.1 Gli utenti AT hanno facoltà di approvvigionare, installare, mantenere e gestire un proprio registratore individuale di interruzioni conforme alla norma CEI EN 50160.
- 21.2 Qualora un utente AT intenda installare o richieda a Terna di installare un registratore individuale delle caratteristiche della qualità della tensione diverse dalle interruzioni, tale registratore deve essere conforme alla norma CEI EN 61000-4-30.
- 21.3 Terna e un utente AT, o più utenti AT in forma associata, possono stabilire contratti per la qualità aventi le caratteristiche indicate nel Titolo 9 della Parte I del TIQE.

Articolo 22

Obblighi per Terna

- 22.1 Entro il 30 settembre 2012, Terna presenta all'Autorità una proposta di implementazione della regolazione individuale per utenti AT riguardante la continuità del servizio e la qualità della tensione, con le relative tempistiche.
- 22.2 La proposta di cui al comma precedente tratta almeno i seguenti aspetti:
- a) valutazione riguardo gli utenti AT sensibili a interruzioni e disturbi di qualità della tensione;
 - b) piano di azioni riguardanti gli utenti AT sensibili;
 - c) definizione di modalità di pubblicazione sintetica dei dati individuali relativi alle interruzioni lunghe e brevi;
 - d) evoluzione del sistema di monitoraggio della qualità della tensione sulle reti di alta tensione;
 - e) individuazione di possibili leve perché Terna possa indurre gli utenti AT a comportamenti adeguati quali ad esempio la manutenzione dei propri impianti.

Articolo 23

Utenti AT sensibili a interruzioni e disturbi di qualità della tensione

- 23.1 Con successivo provvedimento, l'Autorità dispone obblighi in capo a Terna per l'indagine e la valutazione della sensibilità degli utenti AT a interruzioni e disturbi di qualità della tensione.

Articolo 24

Pubblicazione di dati individuali relativi alle interruzioni

- 24.1 Con successivo provvedimento, l’Autorità definisce obblighi di pubblicazione da parte di Terna di dati individuali relativi alle interruzioni.

TITOLO 6 – DISPONIBILITÀ DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LA RTN

Articolo 25

Registrazione dei dati di disponibilità annua degli elementi costituenti la rete di trasmissione nazionale

- 25.1 Con successivo procedimento, l’Autorità dispone modalità per la registrazione dei dati di disponibilità, valutata su base annua, degli elementi costituenti la rete di trasmissione nazionale.
- 25.2 I dati registrati ai sensi del comma precedente possono essere oggetto di obblighi di pubblicazione in capo a Terna o a pubblicazione da parte dell’Autorità.

Tabelle

Tabella 1 – Funzione di limitazione dell'indicatore *ENSR* (articolo 3)

Energia non fornita [MWh]	ENSR [MWh] per cause: comma 3.4 lettere a), b), d) comma 3.5 lettera b) comma 3.6 lettera b)	ENSR [MWh] per disalimentazioni dovute ad altre cause incluse nel computo dell'indicatore
250	250	250
1.000	500	500
2.250	500	750
> 2.250	500	750

Per valori intermedi tra quelli indicati, si adotta la seguente interpolazione:
 $ENSR [MWh] = 250 MWh * (ENS [MWh] / 250)^{1/2}$

Tabella 2 – Valori dei parametri C_{ENSRi} e P_{ENSRi} (articolo 8)

Sotto-indicatore ENSRi	Parametro C_{ENSRi} [euro/MWh]			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ENSR-TERNA	40.000			
ENSR-TELAT	40.000			
Sotto-indicatore ENSRi	Parametro P_{ENSR} [euro/MWh]			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ENSR-TERNA	40.000			
ENSR-TELAT	10.000	20.000	30.000	40.000

Tabella 3 – Valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici (articolo 10)

Caso (impianto, tempi)	Parametro di valorizzazione [euro/MWh]			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Impianto direttamente connesso RTN 2008, prime quattro ore	10.000			
Impianto direttamente connesso RTN 2008, ore successive	3.000			
Impianto direttamente connesso RTN TELAT, prime quattro ore	4.000	6.000	8.000	10.000
Impianto direttamente connesso RTN TELAT, ore successive	1.200	1.800	2.400	3.000

Tabella 4 – Tetti degli ammontari di mitigazione per singolo evento interruttivo (articolo 11)

Origine evento	Tetto alla valorizzazione [migliaia di euro]			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Evento interruttivo originato su RTN 2008	3.500			
Evento interruttivo originato su RTN TELAT	1.400	2.100	2.800	3.500